

VERBALE ASSEMBLEA

Il giorno 7 Marzo 2026 alle ore 19,00 presso la sede di Via Settembrini, 46 a Milano a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'Assemblea dell'associazione "XMAS Project Onlus" (di seguito l'"**Associazione**") per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Approvazione modifiche statutarie funzionali all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore - Delibere inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione il Sig. Matteo Fiorini che, con il consenso unanime degli intervenuti, chiama a fungere da Segretario per la redazione del presente verbale il Sig. Maurizio D'Adda il quale accetta. Sono presenti i soci Elena Casadei, Alberto Cometto, Francesca Castelnuovo, Viviana Spreafico, Claudio Elie, Filippo Marconi, Sarah Nocita. Non sono presenti ma hanno trasmesso delega i soci: Benedetta Nocita (del. Elena Casadei), Francesca Colciaghi (del. Sarah Nocita), Renato Plati (del. Matteo Fiorini), Stefano D'Adda (del. Maurizio D'Adda), Dario Bertolesi (del. Claudio Elie) e Sara Panizza (del. Viviana Spreafico) e la consigliera Francesca Castelnuovo.

Il Presidente, verificate le condizioni previste dallo Statuto e l'identità degli intervenuti, dichiara quindi validamente costituita la presente riunione, atta a deliberare gli argomenti all'ordine del giorno.

1. Approvazione modifiche statutarie funzionali all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente precisa come sia intenzione dell'Associazione assumere la qualifica di "ente del Terzo settore" e pertanto occorra adeguare lo statuto sociale alla nuova disciplina di cui al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

In particolare, il Presidente ricorda ai presenti come, considerato che a far data dal 1° gennaio 2026 la normativa che disciplina le Onlus non è più in vigore e che i soggetti in possesso di tale qualifica possono procedere con la richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (il "**RUNTS**") entro il 31 Marzo 2026, occorre procedere con l'approvazione delle modifiche statutarie richieste dalla normativa vigente e la successiva richiesta di iscrizione al RUNTS.

Procede, pertanto, a dare lettura del nuovo testo dello Statuto - già condiviso in precedenza sia con gli associati che con i membri del Consiglio Direttivo - illustrando le modifiche statutarie che riguardano, principalmente, la denominazione sociale, l'elencazione delle attività di interesse generale, i nuovi obblighi di trasparenza e rendicontazione, le modalità di impiego e destinazione del patrimonio, il tutto per rendere lo statuto conforme alle previsioni del D.lgs. 117/17.

In particolare, l'Associazione che assumerà ora la denominazione di "Umani - Ente del Terzo settore" continuerà a non avere scopo di lucro, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

In particolare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.lgs. 117/2017, l'Associazione intende portare avanti, in via principale, le proprie attività nel settore di cui all'art. 5, comma 1 lett. u) del D.lgs. 117/17, supportando la realizzazione di iniziative nell'ambito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - della cooperazione allo sviluppo, dell'educazione, dell'istruzione e della formazione,

dell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, della promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, della promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici. Inoltre, l'Associazione intende realizzare progetti di matrice filantropica, erogando gratuitamente beni, servizi, risorse economiche in favore di soggetti che vivono in condizioni di svantaggio e/o meritevoli di tutela.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità

DELIBERA

- 
1. Di approvare integralmente il nuovo testo dello statuto - composto da 18 (diciotto) articoli - che si allega al presente verbale e ne forma parte integrante.
 2. Di richiedere che l'Associazione sia iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - all'interno della sezione "Altri enti del Terzo settore" - e pertanto viene conferito disgiuntamente al Presidente ed a ciascun membro del Consiglio Direttivo ogni più ampio potere per svolgere qualsiasi attività si renda a tal fine necessaria, utile od opportuna, anche apportando al presente atto, alle odierne delibere e allo Statuto ogni modifica che si rendesse necessaria effettuare per tutti i successivi adempimenti, previsti dalla legge e/o richiesti dalle pubbliche autorità competenti.

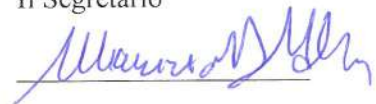
Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20,30.

Il Presidente



Allegato 1

Il Segretario



STATUTO

"Associazione Umani - Ente del Terzo settore"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e durata

- 1.1 È costituita l'"Associazione Umani - Ente del Terzo settore" - in breve "Umani - ETS" - senza scopo di lucro a norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e del D.lgs. 117/17, in seguito chiamata per brevità "Associazione".
- 1.2 L'Associazione ha durata illimitata.
- 1.3 L'indicazione "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" dovranno essere utilizzati nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 - Sede

- 2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Milano e può costituire sedi secondarie sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione, attività proprie dello scopo sociale nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto all'Associazione stessa. Il trasferimento della sede principale nell'ambito dello stesso comune non comporterà una modifica statutaria.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 3

ATTO REGISTRATO AL N.
122 SERIE 3
DEL 17-03-2016
IMPOSTE ASSOLTE PER
EURO ESENTE
OLTRE SANZIONI DI BOLLO
EURO

IL FUNZIONARIO
Giacomo NAPOLITANO (*)

Firma su delega della Direttrice provinciale
Francesca CATOLA

2



Art. 3 - Scopi e Attività di Interesse Generale

- 3.1 L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica ed aconfessionale ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione si propone di supportare lo sviluppo di progetti di interesse collettivo effettuando erogazioni in denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale riferibili dell'articolo 5 comma 1 del lgs.117/17.
- 3.2 In particolare, l'Associazione intende portare avanti, in via principale, le proprie attività nel settore di cui all'art. 5, comma 1 lett. u) del D.lgs.117/17, supportando la realizzazione di iniziative nell'ambito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - della cooperazione allo sviluppo, dell'educazione, dell'istruzione e della formazione, dell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, della promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, della promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici. Inoltre, l'Associazione intende realizzare progetti di matrice filantropica, erogando gratuitamente beni, servizi, risorse economiche in favore di soggetti che vivono in condizioni di svantaggio e/o meritevoli di tutela.
- 3.3 Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione - a titolo esemplificativo e non esaustivo - potrà:
- a) promuovere e realizzare - direttamente o in collaborazione con soggetti terzi - iniziative di natura aggregativa, culturale, artistica e ricreativa nell'interesse della collettività al fine di supportare la promozione ed il consolidamento dei legami generativi o rigenerativi della coesione sociale, basati su inclusione, condivisione, identità, solidarietà e partecipazione;
 - b) promuovere e realizzare iniziative di educazione, sensibilizzazione e formazione, seminari, eventi, progetti, manifestazioni, convegni e workshop;
 - c) collaborare e instaurare relazioni con enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;
 - d) stipulare contratti, convenzioni e, comunque, accordi di ogni genere e natura, con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
 - e) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;
 - f) partecipare ad associazioni, consorzi, reti o altre forme associative e/o societarie, enti e istituzioni, anche la cui attività sia rivolta, direttamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione medesima, partecipando ove lo ritenga opportuno anche alla loro costituzione;
 - g) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
 - h) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività.

Art. 4 - Attività Diverse

- 4.1 L'Associazione, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6 del D.lgs. 117/17, potrà inoltre esercitare attività diverse che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, nei limiti di quanto previsto dai regolamenti e dalla normativa di settore.

Articolo 5

Patrimonio - Entrate

- 5.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - b) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - c) dalla parte di rendite non utilizzata che con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio.
- 5.2 L'Associazione provvede al perseguimento dei propri scopi, con le seguenti risorse economiche:
- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 5.1;
 - b) da apporti o conferimenti, donazioni o disposizioni testamentarie, aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale o immateriale suscettibile di valutazione economica, che non siano espressamente destinati a integrare il patrimonio;
 - c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
 - d) dai contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati dagli associati;
 - e) dalle erogazioni liberali effettuate da società, enti, persone fisiche; fatte da enti e/o da soggetti privati;
 - f) dalle risorse delle attività di raccolta fondi, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. 117/17;
 - g) dalle entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D. Lgs 117/2017.
- 5.3 L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può esser svolta anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto legislativo 3 luglio 2017
- 5.4 Le risorse dell'Associazione comprensive di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 3. È vietata in ogni caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 6 - Associati

- 6.1 Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche e gli enti che ne condividono gli scopi.
- 6.2 Sono associati fondatori le persone che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo. Sono associati onorari le persone e gli enti che, per l'importanza delle loro elargizioni o dell'attività prestata in favore dell'Associazione, abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo. Sono associati ordinari le persone e gli enti che, impegnandosi a sostenere l'attività dell'Associazione per il conseguimento dei suoi scopi con una contribuzione annua, nella misura minima periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo e con una partecipazione attiva alla vita dell'Associazione, abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo stesso dopo l'esame della domanda di ammissione.
- 6.3 L'adesione all'Associazione comporta per l'associato, sia esso fondatore, onorario, ordinario il diritto di voto nell'Assemblea nonché il diritto di essere eletto alle cariche associative.

- 6.4 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi. In ogni caso, al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo, viene espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita dell'Associazione.
- 6.5 Nel caso di soci minori di età, l'esercizio del diritto di voto è attribuito ai soggetti che esercitano la potestà genitoriale sugli stessi.

Art. 7 - Associati

Criteri di ammissione ed esclusione

- 7.1 Chi desidera diventare associato dell'Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo compilando apposito modulo e fornendo i dati anagrafici e di contatto richiesti dall'Associazione. Gli aspiranti associati devono dichiarare di conoscere e accettare le norme contenute nello Statuto dell'Associazione nonché gli eventuali regolamenti interni.
- 7.2 Se la domanda è presentata da ente/persona giuridica essa deve contenere:
- a) la denominazione o ragione sociale, la sede, la descrizione dell'attività svolta;
 - b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
 - c) la copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente nonché copia della delibera dell'organo che ha autorizzato la domanda.
- 7.3 Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
- 7.4 Gli associati cessano di appartenere all'Associazione:
- a) per dimissioni volontarie;
 - b) per decadenza, a causa del mancato versamento della quota associativa entro le scadenze indicate;
 - c) per decesso;
 - d) per esclusione a seguito di comportamento contrastante con gli scopi statutari o per persistente violazione degli obblighi statutari.
- 7.5 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha in ogni caso luogo anche per i seguenti motivi:
- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - b) apertura di procedure di liquidazione;
 - c) fallimento.
- 7.6 L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Entro sessanta giorni al ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all'Assemblea che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.
- 7.7 Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dall'Associazione.

Art. 8 - Associati
Diritti ed Obblighi

- 8.1 Gli associati sono tenuti a versare la quota associativa deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.
- 8.2 Gli associati hanno il diritto di:
- a) partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di esprimere il proprio voto;
 - b) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - c) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - d) dare le dimissioni in qualsiasi momento;
 - e) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - f) esaminare i libri sociali;
 - g) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - h) frequentare i locali dell'Associazione;
 - i) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio, consultare i verbali;
 - j) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività.
- 8.3 Gli associati sono obbligati a:
- a) osservare lo Statuto, eventuali regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi sociali;
 - b) svolgere le attività preventivamente concordate;
 - c) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
 - d) rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
 - e) versare le quote associative secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

Art. 9 - Volontari

- 9.1 Per la realizzazione delle proprie attività l'Associazione può avvalersi di volontari.
- 9.2 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo.
- 9.3 Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del d.lgs. 117/17. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
- 9.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 10 - Organi

- 10.1 Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea, composta da tutti gli associati;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Presidente Onorario, ove nominato.
- 10.2 L'Organo di Controllo verrà istituito facoltativamente o a norma di legge qualora ne ricorrano i presupposti.
- 10.3 Ai membri dell'Organo di Controllo potrà essere riconosciuto un compenso nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8 comma 3) del D.lgs. 117/2017.
- 10.4 Ai membri degli organi dell'Associazione potranno inoltre essere rimborsate le spese sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni e approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Assemblea

Convocazione - Quorum - Modalità di intervento

- 11.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati dell'Associazione. A ciascun associato spetta un voto. Le convocazioni devono essere fatte, a cura del Presidente, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo (fisico o virtuale) della riunione, spedito con messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 5 giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno 1 giorno prima.
- 11.2 L'Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, salvo eventuale proroga della scadenza, per l'approvazione del bilancio consuntivo.
- 11.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.
- 11.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal Consigliere più anziano d'età. In assenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo l'Assemblea nomina il proprio Presidente tra uno degli associati. L'Assemblea nomina un segretario.
- 11.5 Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare il diritto di intervenire all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal segretario.
- 11.6 Fatto salvo quanto previsto in altri articoli dello Statuto, in prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
- 11.7 Fatto salvo quanto previsto in altri articoli dello Statuto, in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione può avere luogo solo ventiquattro ore dopo la prima convocazione. In ogni caso, ai fini della determinazione del risultato finale, le astensioni non saranno computate. Per le decisioni di cui all'articolo 12.1 lett. f) e g) occorrerà con la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 11.8 Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di tre deleghe.
- 11.9 Le riunioni dell'Assemblea potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione:
- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 12 - Assemblea

Competenze

- 12.1 In particolare spetta all'Assemblea:
- a) eleggere e revocare i componenti degli organi dell'Associazione, ove non diversamente previsto dal presente statuto;
 - b) delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;
 - c) approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale, ove obbligatorio sulla base delle

previsioni dell'art. 14 del D.lgs. 117/17;

- d) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
 - e) approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - f) deliberare in merito alle modifiche statutarie;
 - g) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - h) deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione, alla nomina di uno o più liquidatori, ed alla destinazione del patrimonio residuo;
 - i) nominare e revocare, quando previsto, l'Organo di Controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - k) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - l) deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale dell'Associazione che siano state rimesse dal Consiglio Direttivo alla sua decisione e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 12.2 Ove ritenuto opportuno l'Assemblea potrà inoltre procedere alla nomina di un Presidente Onorario, scelto tra personalità di grande prestigio e che possa contribuire alla affermazione ed allo sviluppo dell'Associazione. Il Presidente Onorario rimane in carica a vita e può essere revocato per giusta causa dall'Assemblea.



Art. 13 - Presidente

- 13.1 Il Presidente dura in carica tre esercizi, è rieleggibile ed ha i seguenti poteri:
- a) rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea degli associati;
 - c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - d) favorisce il raggiungimento dei fini sociali;
 - e) esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - f) provvede agli atti amministrativi necessari.
- 13.2 Nell'ambito delle proprie funzioni il Presidente ha la facoltà di delegare un altro membro del Consiglio Direttivo per singoli atti o per categorie di atti determinando i poteri dello stesso.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

- 14.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'Assemblea.
- 14.2 I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
- 14.3 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato da:
- a) il Presidente;
 - b) almeno un terzo dei componenti, su richiesta motivata.
- 14.4 Le adunanze del Consiglio Direttivo sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo, se non presenti, dichiarino di essere stati preventivamente informati sugli argomenti da trattare.
- 14.5 Le convocazioni devono essere effettuate con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo (fisico o virtuale) della riunione, spedito con messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta

ricezione, almeno 5 giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno 1 giorno prima.

- 14.6 Le riunioni del Consiglio potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione:
- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 14.7 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:
- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
 - b) convocare le assemblee, attraverso il Presidente;
 - c) deliberare sull'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - d) redigere il bilancio e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea e predisporre e approvare il bilancio preventivo;
 - e) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili;
 - f) accettare eredità e legati;
 - g) determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
 - h) proporre all'Assemblea l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
 - i) sottoporre all'Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello Statuto;
 - j) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie in favore proprio o di altri soggetti senza scopo di lucro;
 - k) decidere la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
 - l) costituire e/o aderire ad A.T.I., joint ventures, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi finalizzate, in particolare, alla partecipazione a procedure di evidenza pubblica;
 - m) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statuari;
 - n) deliberare in merito all'assunzione del personale e al conferimento degli incarichi a collaboratori e consulenti.
 - o) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente Statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi;
- 14.8 Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, con la presenza della maggioranza dei componenti.
- 14.9 L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:
- a) per dimissioni, presentate per iscritto al Presidente;
 - b) per decadenza, che si verificherà ogni qualvolta un consigliere sia assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive del Consiglio.
- 14.10 Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri, l'Assemblea ha l'obbligo, alla prima riunione utile, di eleggere i consiglieri mancanti. Questi ultimi, restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
- 14.11 La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.



- 14.12 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.
- 14.13 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 14.14 Agli amministratori si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.
- 14.15 Le riunioni del Consiglio Direttivo, potranno tenersi sulla base delle modalità previste dall'articolo 13.8.

Art. 15 - Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

- 15.1 L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato dall'Assemblea nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017.
- 15.2 Qualora sia nominato un organo collegiale, sarà costituito da 3 membri. I membri dell'Organo di Controllo devono essere selezionati tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno 1 dei componenti.
- 15.3 I membri dell'Organo di Controllo rimangono in carica per tre esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.
- 15.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione, nonché sul suo corretto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui al DM 4 Luglio 2019 e s.m.i.
- 15.5 Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 31 del D.lgs. 117/17 o l'Assemblea ne ravvisi l'opportunità l'Organo di Controllo può esercitare, inoltre, la revisione legale dei conti. In tal caso, deve essere costituito da revisore/i legale/i iscritto/i nell'apposito registro.
- 15.6 In alternativa l'Assemblea può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che rimarrà in carica per tre esercizi ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e può essere riconfermato

Art. 16 - Esercizio Finanziario - Bilancio

- 16.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, che deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 16.2 Il bilancio di esercizio deve essere redatto e depositato ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 117/2017, in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, nel bilancio il Consiglio Direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 4 del presente Statuto.
- 16.3 Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 14 del D.lgs. 117/17, dovrà inoltre essere approvato il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali. Il bilancio sociale

dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 17 - Libri Sociali

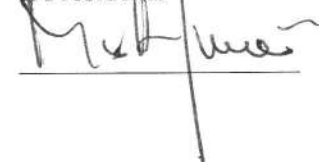
- 17.1 I libri sociali sono tenuti a cura di ciascun organo dell'Associazione ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 117/2017.
- 17.2 Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art.18 - Scioglimento e destinazione del patrimonio

- 18.1 L'Associazione si estingue, ai sensi dell'articolo 27 del Codice Civile, quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. La delibera relativa allo scioglimento dell'Associazione ed alla, eventuale, liquidazione del patrimonio residuo dovrà essere assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- 18.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni dell'Associazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs. 117/17, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o del Consiglio Direttivo.

*** **

Il Presidente



Il Segretario

